

**Camera Arbitrale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, 10 aprile 2009**

**Lodo Arbitrale – Agente e Calciatore – Ritualità ed Irritualità – Esecuzione – Impugnabilità dinanzi alla Giustizia Ordinaria**

**I LIMITI FUNZIONALI DELL'ARBITRATO SPORTIVO**

di *Giovanni Sciancalepore\**

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La categoria dell'arbitrato sportivo: aspetti problematici – 3. Sul rapporto giuridico intercorrente tra agente e calciatore professionista. Rapporti tra la clausola compromissoria ex art. 23 Regolamento Agenti e quella ex art. 27 statuto FIGC – 4. Le differenze intercorrenti tra l'arbitrato in oggetto e l'arbitrato di lavoro sportivo – 5. Peculiarità del procedimento seguito dal Collegio Arbitrale e natura irrituale dell'arbitrato – 6. Sulla necessità di instaurare un nuovo procedimento. Conclusioni

**1.** Il lodo in commento sollecita numerose riflessioni non solo di carattere sostanziale, ma anche con riguardo all'effettiva tutelabilità dei diritti riconosciuti nel contesto di un arbitrato sportivo. In merito a detta ultima prospettiva, va da sé, che assume virtù dirimente la corretta qualificazione giuridica e allocazione sistematica del lodo, appunto, sportivo.<sup>1</sup>

È particolarmente controverso, infatti, se tale provvedimento chiuda un giudizio avente natura rituale ovvero irrituale; l'identificazione – in un senso o nell'altro – non appare affatto giuridicamente insignificante, atteso che l'alternativa – nel contesto peculiare in cui va collocata la presente riflessione – implica la riconoscibilità di un titolo esecutivo assistito, in caso di sua inottemperanza, dalle tutele garantite dalla autorità giudiziaria ordinaria.

L'analisi della natura del lodo, come è logico, involge una pluralità di aspetti, relativi alla natura del vincolo contrattuale che lega i due soggetti (nello specifico

---

\* Professore Associato, titolare della cattedra di Diritto dello Sport, presso l'Università degli Studi di Salerno.

<sup>1</sup> Per una disamina più articolata delle tematiche sollecitate sul tema, sia consentito rimandare a AA.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORE (a cura di), Giuffrè, Milano, 2008.

si tratta di un rapporto tra un calciatore ed un agente), nonché alle prerogative della clausola compromissoria sottoscritta dai soggetti stessi ed ai suoi profili di interazione con quella prevista dallo statuto federale.

In senso generale, la presente indagine non potrà obliterare quella giurisprudenza e quella dottrina più recente che hanno posto l'attenzione sulla natura dei procedimenti genericamente individuati come arbitrati sportivi. Simile preliminare prospettiva permetterà, poi, di evidenziare eventuali punti di contatto tra il procedimento arbitrale, di cui al lodo in oggetto, e quello previsto dalla normativa federale all'art. 27 dello Statuto.

In tal senso, attraverso la comparazione delle previsioni di cui al previgente articolo 23 del Regolamento Agenti di Calciatori<sup>2</sup> e all'art. 27 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di qui in poi FIGC) si provvederà a sottolineare possibili interazioni tra le due figure, al fine di verificare se i principi che informano l'uno possano, se del caso, estendersi anche all'ulteriore.

Di seguito, saranno evidenziate le differenze esistenti tra l'arbitrato *de quo* e l'arbitrato sportivo amministrato, al fine di stabilire se i canoni e i principi che assistono questo possano essere estensivamente applicati a favore di quello. Inoltre, si procederà all'analisi del procedimento concretamente seguito dal collegio arbitrale, valutandone la compatibilità con le prescrizioni dettate dalla normativa ordinaria. Infine, l'investigazione sarà incentrata sulla tutela giurisdizionale e sulla necessità, ai fini di una esatta qualificazione giuridica, di un'opzione ermeneutica che superi il mero dato letterale per classificare l'atto – e la sua natura – avendo riguardo al suo aspetto dinamico, funzionale e concreto.

Il percorso appena delineato rappresenta il viatico per ponderare adeguatamente sull'efficacia interna – o meno – del lodo sportivo e, quindi, sulla eventuale possibilità di azionare direttamente il titolo.

**2.** In via preliminare, ai fini di una compiuta indagine circa la natura del lodo oggetto del presente commento, appare utile delineare un quadro generale che riveli le caratteristiche peculiari di quello che, in maniera molto generica ed atecnica, è stato da sempre definito «arbitrato sportivo».<sup>3</sup>

Ebbene, con tale espressione si suole indicare una serie di procedimenti che, seppur diversi tra di loro e regolati differentemente dalla normativa federale, attengono alla c.d. «giustizia sportiva».

Come si vedrà nella presente indagine, i procedimenti che portano all'emissione di un lodo da parte di un collegio arbitrale possono assumere, invero, forme e nature diverse, a seconda della fonte che li origina, dell'organo che li emana e, soprattutto, dei principi che li regolano.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Recentemente novellato dal Comunicato Ufficiale n. 48 del 28 dicembre 2006 a firma del Commissario Straordinario della Federazione Italiano Giuoco Calcio, con modifiche in vigore dal 1 febbraio 2007.

<sup>3</sup> E. PICONE, *Arbitrato sportivo e conciliazione extragiudiziale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1991, 16.

<sup>4</sup> Per una classificazione delle diverse forme di arbitramento in ragione degli organi competenti, si veda AA.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORA (a cura di), cit., 107.

Seppur non si disconosca – e si condivida<sup>5</sup> – l'idea di una separazione netta tra le varie figure ricomprese nell'alveo dell'arbitrato sportivo, appare utile però – ed è il fine della presente analisi – sviluppare l'indagine sui punti di contatto tra i suddetti procedimenti, al fine di individuarne la compatibilità e le possibili interazioni.

In tal senso, stante la difficoltà di inquadramento sistematico e di qualificazione giuridica del lodo in esame in virtù delle fonti e del Regolamento di riferimento, si possono delineare alcune caratteristiche comuni a tutti i procedimenti arbitrali federali.

In primo luogo, occorre sgombrare il campo da ogni dubbio circa la riconduzione della clausola compromissoria prevista dagli statuti, e che determina il ricorso al c.d. arbitrato sportivo, nell'alveo della disciplina dettata dal legislatore, all'art. 1341 c.c., sulle condizioni generali di contratto.

Ed invero, si è efficacemente sostenuto che l'arbitrato sportivo trova la propria fonte in un atto di adesione all'ordinamento settoriale e ciò, peraltro, vale ad escludere la necessità che la clausola compromissoria debba essere riprodotta in un separato compromesso fra le parti della controversia.<sup>6</sup>

E ciò sul presupposto che l'iscrizione alla Federazione si atteggi quale negozio associativo nel quale – attesa la connotazione causale come contratto plurilaterale con comunione di scopo – non sussiste, fra predisponente ed aderente, quel conflitto di interessi che nell'ambito dei contratti di scambio – unilateralmente predisposti – giustifica la subordinazione dell'efficacia vincolante di talune clausole vessatorie all'adempimento di particolari formalità, intese alla tutela dell'effettività del consenso del contraente debole.<sup>7</sup>

Da tanto consegue che, per quanto attiene alla clausola compromissoria, non è necessario, ai fini della sua validità, la specifica sottoscrizione delle parti.

È escluso, pertanto, che lo statuto e i regolamenti federali possano equipararsi a condizioni generali di contratto ovvero, coerentemente, a moduli standard imposti all'aderente.

Ulteriore considerazione direttamente connessa a tale circostanza è che gli arbitrati testé individuati non determinano, quindi, una giurisdizione speciale, essendo pura espressione di autonomia negoziale in ambito contrattual-privatistico.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Sia consentito ancora una volta richiamare AA.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, in L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORA (a cura di) cit., 103.

<sup>6</sup> In tal senso, AA.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORA (a cura di), cit. L'A., infatti, sostiene che «la clausola compromissoria contenuta negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni non necessita di approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341 c.c. sia perché, quando si verte in ambito di arbitrato irrituale, non ha luogo deroga della competenza del giudice ordinario, sia perché la clausola non è parte di condizioni generali di contratto sottoposte da un solo contraente ad un altro, bensì rappresenta l'adesione del tesserando/tesserato all'organizzazione ed ai vincoli negoziali che ne conseguono».

<sup>7</sup> Cass. sez. un., 9 maggio 1986, n.3092; Cass., 28 settembre 2005, n. 18919, cit., laddove si sottolinea che «si entra a far parte (delle federazioni sportive ndr) tramite un atto di autonomia negoziale, l'adesione, che comporta la volontaria osservanza di tutte le norme regolamentari e statutarie che regolano la vita associativa».

<sup>8</sup> Si veda, *inter alias*, Cass., 6 aprile 1990, n. 2889, in [www.juritalia.com](http://www.juritalia.com) (giugno 2009).

circostanza è, peraltro, avallata dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte che, affrontando la questione della qualificazione giuridica della richiesta di tesseramento, ha sostenuto che l'adesione alla Federazione va identificata con «*una proposta contrattuale a fronte della quale non esiste più obbligo a contrarre dell'associazione perché la posizione del soggetto che intende aderire all'associazione già costituita va assimilata a quella dell'originario contraente del contratto associativo in quanto come i contraenti originari sono tenuti, all'atto della stipulazione del contratto di associazione, a contrarre con quanti si dimostrino portatori dei medesimi interessi che la costituente associazione di propone di realizzare, così non vi sono tenuti successivamente alla costituzione*».<sup>9</sup> In tal senso, il tesseramento non è più configurato quale atto amministrativo, bensì «*come atto pure esso di natura negoziale (..)*», e così anche la revoca «*come vera e propria esclusione dalla Federazione, assoggettabile, proprio per la natura associativa della stessa, alla disciplina di cui all'art. 24*».<sup>10</sup>

Ne deriva, in forza del principio generale della relatività – siccome riconosciuto anche in sede giudiziale – la logica conseguenza dell'inefficacia esterna delle determinazioni e delle decisioni della giustizia sportiva. Ed infatti, in ragione della natura negozial-privatistica dell'atto associativo appena ricordata, appare di tutta evidenza che, qualora un soggetto sia volontariamente<sup>11</sup> uscito dal contesto dell'associazione non possa essere legittimamente perseguito dagli Organi della giustizia sportiva, con la conseguenza che «*la competenza arbitrale non si estende alle controversie sorte dopo la risoluzione del contratto ed aventi ad oggetto prestazioni che, pur relative ad entità economiche e contabili, attinenti a diritti e obblighi originati dal contratto, non riguardano più l'esecuzione*».<sup>12</sup>

Siffatta considerazione è d'uopo che sia supportata da una riflessione di carattere generale. L'adesione al contesto sportivo, fondata su base volontaristica implica, *ex se*, l'assoggettamento dell'interessato, tra l'altro, alle regole proprie della giustizia sportiva. Simmetricamente, qualora lo sportivo, vieppiù professionista, dismetta tale *status* non vi sarà spazio per una sorta di ultrattività delle norme proprie dell'ordinamento, appunto sportivo.

A conferma di tale assunto militano, di poi, alcune considerazioni in merito sia alla

<sup>9</sup> In tal senso, Cass., sez. lav., 1° agosto 2003, n. 11751, cit.

<sup>10</sup> Ancora, Cass., sez. lav., 1° agosto 2003, n. 11751, cit.

<sup>11</sup> Particolarmente interessante è, in simile ambito, la previsione dell'art. 16 dello Statuto della FIGC, con cui si sanziona il comportamento di chi, durante un procedimento federale a suo carico, dia strumentalmente le dimissioni allo scopo di sfuggire al procedimento medesimo. In tale occasione, lo Statuto prevede il divieto, per il soggetto che attui tale comportamento, di richiedere un nuovo tesseramento.

<sup>12</sup> Si veda, per la giurisprudenza, Cass., 23 febbraio 1981 n. 1067 in *Giust. Civ., Mass.* 1981, 410; per la dottrina si fa riferimento, invece, a R. FRASCAROLI, *Sport (dir. pubbl. e priv.)*, in *Enc. Dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, 532, nonché F.P. LUIO, *La giustizia sportiva*, Giuffrè, Milano, 1975, 330. Particolarmente interessante è l'intuizione di F. CARPI, E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Arbitrato*, Giappichelli, Torino, 2001, 65, secondo cui: «*Altra ipotesi di estinzione del patto compromissorio va individuata nella c.d. risoluzione negoziale (..) per recesso unilaterale (..)*».

previsione della riserva di giurisdizione al giudice amministrativo<sup>13</sup> che alla non obbligatorietà del ricorso all'arbitrato per quanto attiene le controversie attinenti i rapporti di lavoro.<sup>14</sup>

Di poi, altra caratteristica comune a tutti gli arbitrati sportivi federali (per quanto attiene alla FIGC, che qui interessa), è data dal fatto che tutti gli Organi della Giustizia Sportiva seguano e rispettino le regole fissate *ex art. 808-ter c.p.c.*, relative al c.d. *arbitrato irrituale*, ovvero *arbitrato mediante determinazione contrattuale*. In particolare, tale normativa appare più adeguata a soddisfare le note esigenze di celerità<sup>15</sup> del procedimento, soprattutto con riferimento ai termini di decadenza.

In conclusione, vanno sottolineate le evidenti differenze che intercorrono tra clausola compromissoria, dalla quale promana la volontà di sottoporre le controversie nascenti dal rapporto fra calciatore professionistico e Club d'appartenenza ad un apposito Collegio Arbitrale federale, ed il c.d. vincolo di giustizia.

In simile ottica, appare utile sottolineare l'opinione di quella dottrina, seppur datata, cogliendo nel segno, ha sostenuto che «è dato (...) cogliere una significativa differenziazione tra vincolo e clausola: mentre con il primo l'associato si sottomette all'attività giustiziale della Federazione, con il secondo affida ad una giustizia domestica realizzata nelle forme dell'arbitrato i dissensi con altri soggetti, anch'essi aderenti alla Federazione, insorti conseguentemente alla pratica sportiva (...) Conclusivamente, è lecito individuare negli Statuti e nei Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali un generale divieto, vincolo di giustizia, per tesserati e affiliati di far ricorso alla giurisdizione statale, ed esistono altresì clausole compromissorie che obbligano gli stessi soggetti a rimettere ad un giudizio arbitrale le controversie non devolute agli organi federali ».<sup>16</sup>

L'interazione fra le due figure è stata tenacemente avversata, invero, da una dottrina che, attestandosi su un dato puramente strutturale e formalistico e non avendo in nessun conto l'aspetto funzionale e concreto dei due istituti, ha proposto l'assoluta impossibilità di elaborare una teoria congiunta in punto di principi, paventando il pericolo di una confusione di molteplici fattispecie che, sebbene appartenenti tutte all'Ordinamento sportivo, si distinguono profondamente tra di loro.

In questo senso, si è infatti sostenuto che l'obbligo statutario, a pena di sanzioni da parte della Federazione di appartenenza, posto a carico tutti i soggetti tesserati di rivolgersi esclusivamente agli organi di giustizia federale previsti all'interno

---

<sup>13</sup> Precisamente, l'art. 3 della Legge 280 del 17 ottobre 2003 prevede la giurisdizione del giudice amministrativo, escludendo, però, «quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni sportive di cui all'art. 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91».

<sup>14</sup> In questo senso, ancora Cass., sez. lav., 1 agosto 2003, n. 11751, cit.

<sup>15</sup> In tal ottica, l'art. 34 comma 1 del nuovo Statuto della FIGC, che recita: «La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva, assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza agli organi della Giustizia Sportiva».

<sup>16</sup> Sul punto, G. PERSICHELLI, *Le materie arbitrali all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, 706.

dell'Ordinamento sportivo per la risoluzione delle controversie attinenti all'attività sportiva, ovvero il c.d. vincolo di giustizia, è cosa ben diversa dalla clausola compromissoria per arbitrato federale.

Ed invero, la clausola compromissoria di cui si discute ed il vincolo di giustizia correrebbero su binari differenti, posto che quest'ultimo, come noto, regola le modalità di risoluzione *domestica* di tutte le controversie che possono insorgere all'interno della Federazione, mentre la clausola compromissoria in questione disciplina la risoluzione delle controversie di natura giuslavoristica che riguardano il rapporto di lavoro sportivo tra atleti professionisti e sodalizi sportivi.<sup>17</sup>

Seppur appaia evidente che le due figure muovano su piani strutturali e funzionali differenti, appare però plausibile la trasmissione, tra i due istituti, dei principi che ne regolano l'attuazione.<sup>18</sup>

In tal senso, non va sottaciuta quella dottrina<sup>19</sup> che, evidenziando possibili sovrapposizioni, sostiene che: «*vincolo di giustizia e clausola compromissoria muovono infatti su piani distinti e tra loro non confrontabili, sovrapponibili, ma non interamente: infatti, la clausola compromissoria può coprire sia materie interessate dal vincolo di giustizia sia controversie relative a materie ad esso sottratte. Nel primo caso la clausola compromissoria rappresenta uno strumento di individuazione di una forma attraverso la quale la giustizia federale si esercita; nel secondo caso costituisce un mezzo di deferimento all'arbitrato di specifiche controversie, integrando la competenza degli organi di giustizia sportiva e sottraendo alla cognizione dei giudici ordinari l'area da essa delimitata*».

In tal senso, nonostante qualche iniziale esitazione<sup>20</sup> da parte della dottrina, la natura irrituale dei suddetti procedimenti appare ormai acclarata.<sup>21</sup>

**3.** Da quanto sin qui rilevato, ai fini di una migliore comprensione dell'ambito entro il quale la presente indagine si muove, occorre valutare la compatibilità dell'arbitrato in oggetto – che origina dal rapporto di mandato intercorrente tra calciatore ed agente – con le previsioni e le caratteristiche testé indicate.

Simile ricognizione appare strumentale per verificare non una presunta identità tra figure ontologicamente e strutturalmente distinte, ma un'eventuale sovrapponibilità

<sup>17</sup> In tal senso, sia consentito richiamare AA.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORE (a cura di), cit. Gli A., conformemente alla giurisprudenza più accorta, sottolineano la natura irrituale dell'arbitrato di lavoro sportivo.

<sup>18</sup> Sul tema, si veda, ancora una volta, AA.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO E G. SCIANCALEPORE (a cura di), cit.

<sup>19</sup> Si veda, altresì, L. FUMAGALLI, *La risoluzione delle controversie sportive: metodi giurisdizionali, arbitrali ed alternativi di composizione*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1999, 250.

<sup>20</sup> Si veda, tra le altre, Cass., sez.un., 1° marzo 1983, n. 1531, in *Giust. Civ., Mass.* 1983, 541.

<sup>21</sup> Sia consentito richiamare, sul punto, AA.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORE (a cura di), cit., in cui si sostiene che la questione deve ritenersi ormai pacifica, almeno per quanto attiene ai rapporti di lavoro sportivo, atteso che l'art. 4 della Legge 23 marzo 1981 n. 91 stabilisce che nel contratto *individuale* «*potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte tra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale*». Tale collegio, per le controversie di lavoro, ha sempre natura irrituale ex art. 4 della Legge 11 agosto 1973, n. 533.

dei principi informatori a queste sottesi.

Tuttavia, al fine di poter procedere ad una corretta qualificazione e collocazione giuridica del lodo in oggetto, occorre analizzare la fonte dell'arbitrato che lo ha prodotto, estendendo l'indagine alla natura ed alla disciplina del rapporto intercorrente tra agente e calciatore professionista.<sup>22</sup>

Preliminarmente, appare utile premettere brevi cenni sui soggetti legati dal vincolo giuridico.

Quindi, è opportuno precisare che l'agente di calciatore è un libero professionista,<sup>23</sup> il quale, sulla base di un incarico oneroso conferitogli per iscritto da un calciatore o da una società, presta la propria opera esclusivamente all'interno dell'ordinamento sportivo, in virtù di una licenza rilasciata a seguito di una procedura endogena alla federazione stessa, che culmina con il superamento di un esame interno.<sup>24</sup>

Egli, pertanto, curerà e promuoverà i rapporti inerenti al contratto di prestazione sportiva tra società e calciatore, assistendo alternativamente l'una o l'altro.<sup>25</sup>

L'agente, benché non tesserato alla FIGC, opera (*rectius*: deve, di fatto, operare) nell'osservanza di tutte le norme regolamentari e statutarie della Federazione, delle Confederazioni, della *Fédération Internationale de Football Association* (di qui in poi FIFA) e delle norme deontologiche che ne disciplinano completamente e puntualmente l'attività.

Allo stesso modo, il calciatore, quale iscritto alla Federazione, deve seguire un procedimento particolare e ben definito per il conferimento del mandato all'agente, utilizzando a tal fine, a pena di inefficacia, un contratto-tipo federale, che, a seguito della sottoscrizione, deve essere depositato presso la Commissione agenti dei calciatori FIGC.<sup>26</sup>

Da quanto esposto si evince, da un lato, che il rapporto tra agente e calciatore ha

---

<sup>22</sup> Sull'argomento AA.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORE (a cura di), cit., 129.

<sup>23</sup> In proposito, si faccia riferimento alla decisione *Piau* della Corte di Giustizia, nella misura in cui si stabilisce che «l'attività di agente di giocatori consiste nel presentare dietro compenso e sulla base di regole fisse un calciatore ad una società in vista di un impiego, oppure due società l'una all'altra in vista di concludere un contratto di trasferimento».

<sup>24</sup> Tale esame e tale articolata procedura è tanto più necessario laddove ora, come è stato rilevato da AA.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORE (a cura di), cit., *passim.*, «recepando le normative FIFA, anche il nuovo Regolamento degli agenti dei calciatori ha fatto divieto alle società ed ai calciatori di avvalersi dell'opera di persone prive di licenza, tranne che si tratti di avvocati iscritti al relativo Albo professionale».

<sup>25</sup> In tal senso, appare opportuno ricordare che l'agente di calciatori giammai può rappresentare ambedue le parti di una trattativa, essendo la sua attività strutturalmente diversa da quella del mediatore. Sull'argomento, AA.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORE (a cura di), cit.

<sup>26</sup> Lo stesso regolamento agenti, nella previgente versione, stabiliva, all'art. 10 comma 1: «L'incarico ha giuridica efficacia nell'ordinamento federale dalla data di ricezione dell'atto risultante dal visto per deposito ...» e al comma 13 del medesimo articolo confermava: «L'incarico ha efficacia all'interno dell'ordinamento sportivo dalla data del suo deposito presso la competente segreteria».

natura contrattuale<sup>27</sup> – perché deriva dalla sottoscrizione di un apposito mandato professionale – nonchè privatistica – essendo previsto da un'associazione con personalità giuridica di diritto privato qual è la FIGC<sup>28</sup> – e, dall'altro, che il citato rapporto ha un ambito di applicazione limitato all'ordinamento federale dal quale è completamente regolamentato.

Esaminando, di poi, tale rapporto, occorre procedere all'analisi relativa alla clausola compromissoria contenuta – *ex art. 23* del previgente Regolamento Agenti – nel contratto-tipo stipulato dal calciatore e a quella contenuta all'art. 27 dello statuto della Federazione, sottolineandone le affinità e le differenze.

Al riguardo va osservato che l'essenza e l'ambito di applicazione dell'arbitrato, *ex art. 23*, troverebbe disciplina normativa già nel Regolamento Agenti, di guisa che la sua natura non dovrebbe essere ricercata, in quanto espressamente qualificata dalla regolamentazione in materia.

L'arbitrato sarebbe, pertanto, rituale e secondo diritto.<sup>29</sup>

Tale ricostruzione ermeneutica, seppur basata su un dato formale, non tiene conto, però, delle palesi affinità che legano la suddetta clausola con quella di cui all'art. 27 dello Statuto Federale della FIGC e della possibilità che da quest'ultima origini un procedimento irrituale.<sup>30</sup>

Orbene, come è facile evincere già ad una prima lettura, le disposizioni previste dalle due norme appaiono speculari, di guisa che si rivelerebbe del tutto incoerente ritenere che i principi di una non uniformino anche l'altra.

Seguendo detta prospettiva, è necessario affermare che il vincolo di giustizia è sostanzialmente riprodotto nell'art. 23 del Regolamento Agenti, che, peraltro, ne fa espresso richiamo.<sup>31</sup>

<sup>27</sup> Si veda, in merito all'attività prestata dall'agente di calciatore, la granitica giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha più volte affermato che «*quella dell'Agente è attività economica di prestazione dei servizi e non attività peculiare del diritto dello Sport*». In dottrina, il riferimento va a AA.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORE (a cura di), cit.

<sup>28</sup> Cass. sez. un., 9 maggio 1986, n. 3092; Cass., 28 settembre 2005, n. 18919, in [www.dirsport.com](http://www.dirsport.com) (giugno 2009) laddove si sottolinea che «*È noto che le federazioni sportive, nel nostro paese assumono la veste di associazioni non riconosciute di diritto privato*».

<sup>29</sup> Milita a favore di tale interpretazione la lettera dell'art. 23 del «*Regolamento per l'esercizio dell'Attività di Agenti di Calciatori*» come pure art. 9 del «*Regolamento per le Procedure Arbitrali allegato sub. Lettera S*» - all.ti nn. 9 e 10.

<sup>30</sup> Come detto, la giurisprudenza più accorta ha segnalato la necessità di inquadrare l'arbitrato sportivo quale arbitrato libero e, pertanto, irrituale. In tal senso, si veda Cass., sez. lav., 1° agosto 2003 n. 11751, cit., laddove si dispone che: «*oltre che per consistenti ragioni di carattere giuridico, la tesi che assegna all'arbitrato in materia sportiva la materia di arbitrato libero, seguita in giurisprudenza (...) si lascia preferire perché più funzionale alle esigenze dell'ordinamento sportivo, in ragione della maggiore stabilità del lodo irrituale e del fatto che un sistema di risoluzione delle controversie, improntato a libertà di forme, svincolato dalla stretta osservanza di norme processuali e suscettibile di definitività in tempi relativamente brevi si presenta maggiormente adeguato all'attività agonistica cadenzata su eventi susseguentesi in ristretti spazi temporali*».

<sup>31</sup> Ci si riferisce, *ratione temporis*, al previgente testo dell'art. 23 Regolamento Agenti.



Infatti, così come l'art. 27 dello Statuto a) sancisce, in generale, la competenza esclusiva degli organi federali a conoscere delle controversie tra i soggetti dell'ordinamento; b) impone ai predetti soggetti di accettare come definitivi i provvedimenti federali emessi a seguito delle vertenze e c) irroga pesanti sanzioni disciplinari in caso di violazione del vincolo e ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, il previgente art. 23 del Regolamento Agenti, parimenti a) sancisce la competenza esclusiva di un organo collegiale interno all'ordinamento federale, nella specie la Camera Arbitrale della FIGC;<sup>32</sup> b) impone alle parti di accettare «irrevocabilmente» la decisione degli arbitri; c) irroga, in caso di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, sanzioni disciplinari a carico dell'agente e pecuniarie a carico del calciatore, richiamando espressamente per i tesserati il disposto dell'art. 27 dello Statuto.

Tuttavia, il reale problema non è verificare se l'art. 27 dello Statuto sia applicabile alla controversia in esame, bensì se il principio in esso contenuto informi anche le vertenze tra agente e calciatore.

A tal proposito, appare utile il riferimento alle decisioni della Suprema Corte<sup>33</sup> che, intervenendo a dirimere un conflitto tra dottrina e giurisprudenza, ha sostenuto l'assimilazione dell'arbitrato, di cui all'art. 27 dello Statuto Federale FIGC, ad una clausola compromissoria per arbitrato irrituale.

Precisamente, nel richiamato precedente la Suprema Corte conferma *in toto* la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva qualificato «*in termini di clausole compromissorie per arbitrato irrituale le clausole contenute in contesti statutari e di regolamenti associativi – nella specie l'art. 24 (poi 27) dello statuto federale della FIGC – con cui sia imposto ai soggetti partecipanti di deferire ad organi od autorità interne la soluzione di controversie*».

La Corte esprime pertanto, al di là del caso specifico esaminato, un principio di diritto di carattere generale – peraltro già consolidato in giurisprudenza, sostenendo che la preventiva rinuncia o limitazione convenzionale alla tutela giurisdizionale, con obbligo di devoluzione delle controversie ad organi collegiali interni, conferisce natura negoziale all'arbitrato.

L'analisi, pertanto, lungi dall'essere sterile ed attenta al dato puramente letterale, tiene conto, piuttosto, delle palesi affinità e dei collegamenti – anche di tipo formale – esistenti tra l'arbitrato in esame e la clausola compromissoria, di cui all'art. 27 dello Statuto della FIGC, per poi arrivare a concludere che, seppur non si disconoscono le differenze tra i diversi istituti, i principi che regolano l'uno possono – o devono – informare anche l'altro.

Pertanto, così come per l'art. 27 dello Statuto, anche per l'art. 23 del Regolamento Agenti, la pretesa ritualità dell'arbitrato va valutata in concreto, a nulla rilevando

<sup>32</sup> Successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 23 del Regolamento Agenti, la competenza a decidere sulle controversie riguardanti calciatori, società ed agenti è della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI, residuando in capo alla Camera Arbitrale della FIGC unicamente la competenza per quanto attiene alle clausole compromissorie inserite nei mandati stipulati prima della riforma ed ancora pendenti, fino ad esaurimento.

<sup>33</sup> Si veda in tal senso, Cass., 28 settembre 2005, n. 18919, in *Dir. e Giust.*, fasc. 40, 2005, 37.

l'eventuale qualificazione regolamentare in tal senso.<sup>34</sup>

La scelta ermeneutica proposta, di poi, trova conferma anche nell'interesse mostrato, nel 2006, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di qui in poi AGCM), laddove compiendo un'indagine conoscitiva (Prov. IC27) sul mondo del calcio, si è soffermata soprattutto sull'analisi del Regolamento Agenti e del suo allegato b, proponendo alla Federazione sostanziali modifiche, poi successivamente attuate in collaborazione con la stessa Autorità e le autorità federali ed in vigore dal 1° febbraio 2007.

La riforma ha riguardato, tra l'altro, l'art. 23 del suddetto Regolamento, ritenuto dall'Autorità «*contrario ai principi dell'ordinamento statale*», nella parte in cui: a) obbligava le parti, in caso di controversia, ad adire esclusivamente un organo interno alla Federazione; b) imponeva alle parti di accettare irrevocabilmente il lodo federale, escludendo pertanto l'impugnazione dello stesso; c) disponeva che il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria fosse considerato violazione particolarmente grave e comminava pesanti sanzioni in caso di violazioni del vincolo; d) prevedeva la possibilità di una esecuzione coattiva federale.

Ed invero, a seguito della modifica intervenuta su impulso dell'AGCM, il nuovo art. 23, a) prevede un procedimento amministrato da un organo terzo extrafederale in seno ad un ente pubblico – come detto, la Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di qui in poi CONI) – certamente non influenzato dalla giurisprudenza applicata nei collegi della FIGC (attribuendo anche la libertà di scelta degli arbitri); b) concede l'appellabilità del lodo dinanzi al giudice ordinario; c) non commina alcuna sanzione in caso di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria e non richiama il disposto dell'art. 27 dello statuto. Di poi, emblematicamente, è stato soppresso anche l'intero allegato b, nonché espunta l'esecuzione coattiva federale.

Tale rimozione trova la sua *ratio* nel dato che l'esecuzione coattiva da parte dell'Organo Federale ha senso (ovviamente, nella logica sportiva) se il procedimento è destinato a chiudersi all'interno dell'ordinamento federale, giammai qualora il lodo sia il prodotto di un organo extrafederale, così impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

La nuova normativa ha, altresì, posto fine anche alla *querelle* sulla qualificazione giuridica dell'agente di calciatore, che viene definito espressamente un «libero professionista».

La partecipazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai fini che interessano, rileva nella misura in cui, intervenendo per ripristinare una situazione di legalità e di rispetto dei principi dell'ordinamento statale, imprime una precisa connotazione al procedimento che, implicitamente, viene qualificato come irrituale.

Ed invero, se ritualità vuol dire corrispondenza dell'istituto ai principi ed alle norme dell'ordinamento statale, l'intervento di un'Autorità dello Stato che ne sollecita la riforma in quanto «*contrario ai principi dell'ordinamento statale*», non può

<sup>34</sup> Di tale operazione ermeneutica sarà dato conto *infra*.

non portare a considerare il procedimento previgente quale irrituale.

A favore di tale opzione ermeneutica milita, di poi, l'assoluta conciliabilità delle contestazioni mosse dall'Autorità statale con quelle della Suprema Corte circa gli aspetti irrituali dei procedimenti arbitrali sportivi.

**4.** Da quanto fin qui chiarito, appare evidente che l'arbitrato in commento potrebbe essere equiparato a quello riferito al lavoro sportivo.

Ad ogni modo, esaminando alla luce del diritto ordinario la clausola compromissoria e l'arbitrato in questione, sembrerebbe potersi facilmente dedurre la natura irrituale. Ed infatti, la clausola compromissoria sottoscritta dalle parti nel mandato, si limita a rinviare la disciplina del procedimento arbitrale al Regolamento Federale Agenti ed al suo allegato b, il quale non disciplina un qualunque procedimento di arbitrato rituale amministrato (simile, ad esempio, a quelli previsti dalle Camere di Commercio)<sup>35</sup> ma rimanda, attraverso gli atti federali di incarico, ad un sistema normativo endogeno, proprio dell'ordinamento giuridico federale e non di quello statale.

A tal proposito, è doveroso sottolineare che le norme federali, sia di merito che di procedura, in alcuni casi, nulla hanno in comune con le disposizioni del diritto ordinario, o, in altri, sono addirittura sostitutive di quest'ultime.

A tal punto, appaiono utili alcune considerazioni circa la compatibilità strutturale e funzionale tra l'arbitrato in oggetto e l'arbitrato di lavoro sportivo.

In simile contesto, la tentazione potrebbe consistere nell'evidenziare una certa disomogeneità delle figure, fondando la propria convinzione sulla palese diversità degli atti dai quali origina il ricorso all'arbitrato (rapporto di prestazione sportiva di un giocatore con la propria squadra di appartenenza da un lato e mandato dall'altro) e paventando il rischio di confondere tra loro fattispecie e piani di azione completamente diversi.

Tuttavia, anche in ragione di quanto fin qui rappresentato, la sovrapposizione tra le due figure di arbitrato appare pressoché totale, per quanto attiene sia ai principi che alle modalità che informano le pertinenti procedure.

Le sottolineate peculiarità dell'arbitrato di cui all'art. 23 del Regolamento Agenti, infatti, non si riscontrano solo nell'ipotesi di specie, ma sono presenti in tutti gli altri arbitrati federali, tra cui quello di lavoro sportivo.

Infatti, è attraverso tali strumenti, unitamente ad un potere di auto-normazione, auto-organizzazione ed auto-giurisdizione, che la Federazione si assicura, nelle controversie tra i vari soggetti che operano in ambito federale, un elevato grado di autonomia rispetto all'ordinamento statale.

Al riguardo, appare utile evidenziare come la stessa Corte di Cassazione, prendendo più volte in esame i principi ispiratori dell'ordinamento federale e dei suoi arbitrati, ha ritenuto che le enunciate caratteristiche conferiscano irritalità al procedimento e limitino l'efficacia del lodo all'ordinamento che lo ha prodotto.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Per rendersene conto basta leggere l'art. 9 del citato allegato b che recitava: «*Gli arbitri decidono con arbitrato rituale e secondo diritto sulla base degli atti che risultino conformi alle disposizioni regolamentari federali*».

<sup>36</sup> Si veda, in tal senso, la sentenza Cass., 17 novembre 1999, n. 12728, in *Foro Pad.*, 2000, I,

In tal senso, nonostante qualche iniziale esitazione<sup>37</sup> da parte della dottrina, la natura irrituale dei suddetti procedimenti appare ormai acclarata.<sup>38</sup>

Al di là di tale circostanza, poi, la Corte ha addirittura inteso tralasciare finanche l'analisi circa la natura dell'atto *inter partes* – contratto di prestazione sportiva o mandato procuratorio federale, – arrivando a concludere che per determinare la ritualità o l'irritualità del lodo occorre valutarne le caratteristiche concrete, a nulla rilevando gli atti che hanno dato vita al procedimento.

Insomma, secondo il dettato della Corte, se le caratteristiche dell'arbitrato sono le stesse, medesime saranno anche le conseguenze sulla natura sia dell'arbitrato che del lodo.

Né, tantomeno, si potrebbe desumere l'irritualità dalla natura del rapporto controverso, posto che, alla luce di quanto sopra detto, appare priva di pregio l'eccezione di chi sottolinea che formalmente l'arbitrato di lavoro sportivo, a differenza di quello *de quo*, sia definito «irrituale» dalle disposizioni federali.

Ed invero, in ragione dell'acclarata natura contrattuale e privatistica del rapporto, la clausola compromissoria contenuta nel mandato procuratorio non può essere comparata a qualunque altra clausola compromissoria per arbitrato prevista dall'ordinamento statale, di guisa che, poiché l'arbitrato è definito rituale<sup>39</sup> dal regolamento federale, e quest'ultimo ha forza di legge tra le parti, non sarebbe ammessa alcuna interpretazione sulla ritualità del procedimento.

Anzitutto, occorre meditare sulla terminologia utilizzata dal Regolamento al fine di comprendere se la semplice qualificazione «rituale» da parte del Regolamento Agenti possa, *ex se*, concedere all'arbitrato carattere di ritualità.

Ed infatti, laddove si accedesse ad una visione formalistica,<sup>40</sup> occorrerebbe sottolineare che, posto che la fonte giuridicamente rilevante da cui desumere la

---

146, inerente ad un lodo della Federazione Italiana Pallacanestro, che pur riguardando il rapporto tra atleta e società – e non tra atleta e agente – è, al pari del lodo che ci occupa, un provvedimento di una federazione sportiva nazionale, basato su un procedimento amministrato esclusivamente da organi di giustizia interna ed, in particolare, dotato di un'efficacia esecutiva attribuita dalla stessa Federazione e non dall'autorità giudiziaria ordinaria. Tali caratteristiche hanno formato il convincimento della Suprema Corte sulla irritualità dell'arbitrato e sul rilievo esclusivamente interno all'ordinamento sportivo del lodo federale.

<sup>37</sup> Si veda, tra le altre, Cass., sez.un., 1° marzo 1983, n. 1531, in *Giust. Civ., Mass.* 1983, 541.

<sup>38</sup> Si veda, in tal senso, AA.Vv., *Lineamenti di diritto sportivo*, L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO e G. SCIANCALEPORE (a cura di), cit.

<sup>39</sup> Ci si riferisce al vecchio Regolamento della FIGC, antecedente a quello in vigore dal 1° febbraio 2007, il cui disposto prevedeva, ai fini della composizione delle liti insorte tra calciatori e società, la costituzione della Camera Arbitrale della FIGC, Commissione Agenti di Calciatori, ed il ricorso ad un arbitrato rituale.

<sup>40</sup> In tal senso, si veda Cass., 1° febbraio 1999, n. 833, in [www.juritalia.com](http://www.juritalia.com) (luglio 2009), in cui si sostiene l'assoluta inconferenza, per distinguere l'arbitrato rituale da quello irrituale, del conferimento agli arbitri dell'onere di decidere secondo equità o in veste di amichevoli compositori, della qualificazione del lodo come inappellabile, dell'esonero degli arbitri da formalità di procedura, dell'opinione dell'arbitro sulla natura giuridica dell'arbitrato e del cosiddetto *favor* per l'irritualità. Si rileva, altresì, la valenza del dato letterale della clausola compromissoria e, dunque, le espressioni utilizzate dalle parti al momento del conferimento dell'incarico agli arbitri.

natura e la disciplina del rapporto è determinata dal mandato procuratorio (nelle forme e nei termini all'epoca espressamente previsti dalla normativa regolamentare interna all'ordinamento domestico della FIGC, l'arbitrato non potrebbe che avere natura rituale.

Tale rapporto contrattuale, infatti, ed il suo particolare strumento di risoluzione arbitrale espressamente previsto nel Regolamento per l'Attività di Agente Calciatori, farebbero venir meno l'utilità dell'indagine sulla natura dell'arbitrato tra le parti, essendo questo definito «rituale» dalla stessa terminologia regolamentare della Federazione.

Tale articolato assunto non appare, però, condivisibile, alla luce di quanto fin qui rappresentato.

D'altra parte, pur partendo dall'asserita sacralità della terminologia regolamentare, è agevole osservare che, proprio in virtù della natura privatistica sia del rapporto *inter partes* che del regolamento, quest'ultimo, come visto, risulta né più né meno che un atto negoziale posto in essere da un soggetto di diritto privato – la FIGC – che giammai potrà essere equiparato, quanto a potere di regolamentazione normativa, ad un organo dello Stato.<sup>41</sup>

Conseguentemente, sia la terminologia che le definizioni utilizzate nel Regolamento Federale sono suscettibili sia di interpretazione che di riqualificazione giuridica ad opera di un giudice dello Stato.

In tal senso, da ultimo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato,<sup>42</sup> pur se relativa ad una fattispecie diversa da quella in esame, ha sancito il principio secondo cui il Giudice può determinarsi liberamente, al di là del *nomen* utilizzato dai Regolamenti delle Federazioni, circa la natura degli atti che sono sottoposti al suo esame.

Insomma, la pronuncia del Consiglio è un esempio di come, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, il termine «rituale» contenuto in un regolamento di arbitrato (sia esso federale, confederale o extrafederale) non sia incontrovertibile atteso che, nell'ordinamento statale l'applicazione delle norme di diritto ordinario ben potrebbe indurre una qualificazione diversa dell'istituto.

Ed allora, l'esame fin qui svolto permette di evidenziare come le differenze intercorrenti tra i due istituti siano relative alla sola terminologia utilizzata, ma non alla sostanza del procedimento.

La distinzione – peraltro neanche considerevole – tra i due istituti (arbitrato di lavoro sportivo e quello *de quo*), potrebbe invero trovare ragion d'essere per quanto

---

<sup>41</sup> Cass., 1° agosto 2003, n. 11751, in *Rep. Foro It.*, 79, 2003, *Voce Sport*, che, recependo l'orientamento predominante in dottrina, individua «nei regolamenti federali meri atti interni, espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta ai privati nei rapporti associativi in attuazione dell'art. 16 c.c.».

<sup>42</sup> Si riporta il passo della sentenza «la qualificazione giuridica della decisione della Camera arbitrale istituita presso il CONI risulta del tutto indipendente dall'impugnazione dell'art. 7.7. del Regolamento della camera vigente all'epoca del proposto ricorso introduttivo, che definisce rituale la procedura arbitrale, in quanto tale disposizione può avere il solo fine di indicare le norme applicabili alla procedura, ma non anche quello di qualificare giuridicamente una decisione per aspetti derivanti direttamente da norme di rango superiore».

attiene alle regole seguite nel procedimento in senso stretto (dalla prima udienza fino all'emissione del lodo).

**5.** In conclusione, ed al fine di sottolineare la peculiarità, nel senso appena delineato, dell'arbitrato che ha originato il lodo in questione, potrebbe essere opportuno segnalare le incongruenze – ovvero le discordanze – con il diritto ordinario.

In tal senso si noti, ad un'attenta lettura della decisione, come le eccezioni sollevate del resistente vengano respinte in base a norme e giurisprudenza federali, distanti e distinte da quelle ordinarie.

Si consideri, così, il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dovuto alla negazione, in ambito federale, della *legitimatio ad causam* in capo ad una società, ovvero il mancato riconoscimento della prescrizione presuntiva *ex art. 2956 c.c.* sulla base di una supposta atipicità giuridica dell'attività procuratoria, avallata, per giunta, da un consolidato orientamento giurisprudenziale dello stesso collegio.<sup>43</sup>

In senso strettamente processuale, poi, tali incongruenze appaiono ancor più evidentemente, laddove i limiti di ricorso all'autorità giudiziaria anche per l'appello del lodo sono assolutamente incompatibili con gli artt. 827 e ss. c.p.c., che prevedono specifici mezzi di impugnazione della sentenza arbitrale.

Per non parlare dell'esecuzione coattiva federale che si sostanzia in una specie di pignoramento presso terzi attuato dalla Federazione la quale, nel potere di esecuzione dei propri lodi, addirittura si sostituisce all'autorità giudiziaria ordinaria.

Le osservazioni appena formulate, quindi, permettono di sottolineare che il procedimento seguito non possa, in alcun modo, definirsi né rituale, in quanto non conforme al diritto ordinario, né, conseguentemente, possa assumere la natura di arbitrato rituale amministrato.

Ed invero, nessun regolamento per arbitrato rituale amministrato prevede l'applicazione di un diritto e di una giurisprudenza che non siano esclusivamente quelli ordinari, e neppure statuisce limiti al ricorso all'autorità giudiziaria o all'appellabilità del lodo.

Ed ancora, nessun regolamento per arbitrato rituale amministrato prevede una forma di esecuzione coattiva convenzionale, assolutamente svincolata dal controllo dell'autorità giudiziaria.

Da tanto emerge, che, sebbene l'arbitrato amministrato dalla FIGC possa essere considerato rituale per la FIGC e secondo il diritto della FIGC, agli occhi del giurista di diritto positivo statale esso non appare dotato di quelle caratteristiche comuni a tutti gli arbitrati rituali amministrati e, conseguentemente, sarà qualificato in termini di irritualità.

**6.** Accertata la natura irrituale del lodo in questione, che pertanto non può essere dotato di *exequatur*, appare opportuno in questa sede precisare che, anche nella avversata ipotesi in cui il provvedimento venisse ritenuto frutto di un arbitrato

---

<sup>43</sup> In tal senso va rilevato come l'atipicità giuridica dell'agente sia solo presunta, laddove il Regolamento Federale stesso definisce l'attività dell'agente natura quale «opera professionale», art. 3 comma 1.

rituale, esso sarebbe comunque inesequibile dall'autorità giudiziaria ordinaria, in quanto assolutamente privo di efficacia nell'ordinamento statale.

Infatti, l'esecuzione coattiva federale, *rectius*: il potere attribuito dalle parti alla federazione – e non all'autorità giudiziaria ordinaria – di rendere esecutivo il provvedimento, oltre ad essere aspetto irrituale del procedimento, è stato anche qualificato dalla Suprema Corte<sup>44</sup> quale espressione inequivocabile della volontà delle stesse parti di limitare l'efficacia del lodo all'ordinamento federale.

Tale volontà è confermata anche dall'inimpugnabilità del lodo: il provvedimento deve restare confinato nell'ordinamento federale per poi essere ivi eseguito.

Sull'efficacia delle deroghe alla normazione statale operate dal diritto procedurale federale si è pronunciata, nell'ambito di una vertenza federale, la stessa Commissione Agenti Dei Calciatori (Comunicato Ufficiale FIGC n. 109/A, pubblicato il 18/12/2003), la quale, di fronte all'assunto di una delle parti – per cui il lodo emesso ai sensi del regolamento agenti, derogando a norme di diritto statale, non era affatto esecutivo (cioè neanche nell'ordinamento federale) – sostiene: «*La doglianza non può essere accolta perché mina alla base la natura stessa dell'ordinamento sportivo quale "ordinamento interno". Il richiamo ai principi generali è sempre implicito in qualsiasi sistema "interno" tuttavia, è altrettanto noto che la deroga espressa ai principi, da parte di un ordinamento o di una regola speciale, è prevalente. In pratica, quando si è di fronte ad un diritto speciale sono le norme di quest'ultimo che prevalgono sul diritto comune o generale: in toto iure generi per speciem derogatur. La prevalenza del diritto speciale su quello generale nota sin dai tempi del giureconsulto Paolo viene riprodotta sino ad oggi nell'art. 14 disp. prel., che a contrario ne evidenzia l'eccezionalità*».

Ed allora, se è vero che la deroga al diritto statale prevale su quest'ultimo, dovrebbe essere indubbio che l'inappellabilità prevalga sull'appellabilità e l'esecuzione coattiva federale prevalga su quella ordinaria, con la conseguenza che le parti, accettando il regolamento federale, accettano anche di rinunciare all'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, sia per l'appello che per l'esecuzione del lodo.

In tal senso, non è infatti pensabile che chi, nel rispetto della convenzione, abbia rinunciato all'impugnazione del provvedimento sia poi esposto a forme non convenzionali di esecuzione; né tantomeno è accettabile l'assunto per cui sarebbe possibile rivolgersi alla giustizia ordinaria solo dopo aver constatato l'impossibilità di eseguire il lodo all'interno dell'ordinamento federale.

A tal proposito, è ovvio che, attesa la deroga, la normativa federale si pone in sostituzione di quella ordinaria e non in alternativa o in aggiunta a quest'ultima.

Al fine di azionare la pretesa dinanzi al giudice ordinario, quindi, anche in presenza di un lodo, quale quello oggetto della presente riflessione, bisognerebbe incardinare un regolare processo di cognizione.

Ed infatti, la rinuncia convenzionale all'azione può riguardare l'appello e l'esecuzione di un lodo federale, ma, non potendosi porre in contrasto con il diritto

<sup>44</sup> Si veda in tal senso, Cass., 17 novembre 1999, n. 12728, cit.

alla tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost., non impedisce l'instaurazione *ex novo* di un procedimento davanti al giudice ordinario per l'accertamento del diritto. Tale opzione ermeneutica mutua la propria *ratio* nella considerazione che sarebbe incoerente usufruire delle deroghe federali al diritto statale solo in parte, prendendone, da un lato, gli aspetti favorevoli nella fase di cognizione (norme e giurisprudenza non ordinarie, impossibilità di appello ecc.) e obliterando quelli sfavorevoli (impossibilità dell'esecuzione coattiva interna), ricorrendo per la soddisfazione del credito al giudice ordinario.